



**Regolamento di connessione ed esercizio per
l'immissione di biometano nelle reti di distribuzione
Produttore: Adriamet SRL**

Sommario

TITOLO 1.....	3
ASPETTI GENERALI.....	3
1. TERMINI E DEFINIZIONI.....	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	5
3. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI E OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	6
4. GARANZIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE.....	7
TITOLO 2.....	8
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	8
5. ATTIVITÀ PRELIMINARI ALL'ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE.....	8
6. ABILITAZIONE AL FUNZIONAMENTO AI FINI DELL'ATTIVAZIONE DELL'ESERCIZIO.....	9
7. PIANO DI INTERVENTO PER LA GESTIONE DELLE ANOMALIE.....	10
8. VERBALE DI ATTIVAZIONE.....	10
TITOLO 3.....	11
ESERCIZIO E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE E IMMISSIONE DI BIOMETANO 11	
9. OBBLIGHI DELLE PARTI.....	11
10. AGGIORNAMENTO PERIODICO DELLA CAPACITÀ GIORNALIERA DI IMMISSIONE IN RETE.....	13
11. PRESSIONE DI CONNESSIONE.....	13
12. QUALITÀ DEL BIOMETANO.....	14
13. PIANO MANUTENTIVO.....	14
14. CESSAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE E RISOLUZIONE DEL REGOLAMENTO.....	15
15. MESSA IN CONSERVAZIONE E RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE.....	16
16. CESSIONI O SUBENTRI DI TITOLARITÀ DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE.....	17
17. FALLIMENTO DEL PRODUTTORE.....	17
18. DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO.....	17
19. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO E CLAUSOLA DI RINVIO.....	18
20. PERFEZIONAMENTO DEL REGOLAMENTO - DISPOSIZIONI VARIE.....	18
TITOLO 4.....	18
ULTERIORI PREVISIONI.....	18
21. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	18
22. FORO COMPETENTE.....	19
23. CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE.....	19
24. CLAUSOLA CONTRO LA CORRUZIONE.....	19
25. EVENTUALE RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE PER INFATTIBILITÀ TECNICA.....	19
INDICE ALLEGATI:	20

TITOLO 1

ASPETTI GENERALI

1. Termini e definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **Biogas:** Gas comprendente principalmente metano e anidride carbonica, ottenuto dalla digestione anaerobica di biomassa, dalla fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica o dalla fermentazione anaerobica di fanghi prodotti in impianti deputati esclusivamente al trattamento delle acque reflue civili e industriali (rif. UNI/TS 11537; Deliberazione ARERA 64/2020/R/gas e ss.mm.ii. Allegato A)
- **Biomassa:** frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani (rif. UNI/TS 11537)
- **Biometano:** gas contenente principalmente metano derivato da upgrading di biogas o dalla gassificazione di biomassa (rif. UNI/TS 11537)
- **Analisi in continuo:** determinazione dei parametri richiesti, mediante installazione permanente in linea di apparecchiatura a funzionamento automatico che generi misure valide secondo una frequenza specificata (rif. UNI/TS 11357)
- **Analisi in discontinuo:** determinazione dei parametri richiesti mediante analisi fuori linea effettuata su gas prelevato in campo con campionamento diretto o indiretto (rif. UNI/TS 11357).
- **Campionamento diretto:** campionamento che prevede un collegamento diretto tra il gas da analizzare e l'unità analitica (rif. UNI/TS 11357)
- **Campionamento indiretto:** campionamento che non prevede un collegamento diretto tra il gas da analizzare e l'unità analitica (rif. UNI/TS 11357)
- **Impianto di connessione alla rete:** insieme dell'impianto di consegna e misura e dell'impianto di ricezione ed immissione, ossia il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie esclusivamente ad immettere il biometano prodotto nella rete di distribuzione del gas naturale; l'impianto di connessione alla rete ha inizio dall'organo di presa (compreso) e si estende fino all'organo di intercettazione (compreso) del punto di immissione in rete del biometano e può comprendere, a seconda dei casi, il gruppo di riduzione, l'impianto di odorizzazione (rif. Deliberazione ARERA 64/2020/R/gas e ss.mm.ii. Allegato A)
- **Impianto di consegna e misura:** impianto su cui avvengono le transazioni economiche riferite all'immissione di biometano in rete e sul quale a tale scopo sono misurati i volumi, le portate ed il contenuto energetico immesso nelle reti dai produttori. L'impianto di consegna e misura comprende le seguenti sezioni funzionali: i) controllo di qualità del biometano; ii) misurazione delle caratteristiche fisiche di pressione e temperatura del biometano; iii) misura del contenuto energetico, dei volumi e delle portate di biometano consegnate (con finalità fiscale/commerciale) (rif. UNI/TS 11537)
- **Impianto di ricezione ed immissione:** impianto che comprende le seguenti sezioni funzionali: i) intercettazione anche da remoto dell'immissione in rete per condizioni di non conformità del prodotto; ii) controllo della pressione per l'immissione in rete; iii) odorizzazione del biometano per l'immissione nelle reti di distribuzione del gas (rif. UNI/TS 11537)

- **Impianto di distribuzione:** rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione; l'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme dei punti di consegna e/o dei punti di interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti riconsegna e dai gruppi di misura; l'impianto di distribuzione è gestito da un'unica impresa di distribuzione (rif. UNI/TS 11537, RQDG 2020-2025 di cui alla Deliberazione ARERA 569/2019/R/gas e ss.mm.ii.)
- **Impianto di produzione:** impianto in cui avviene il trattamento della biomassa per la produzione di biogas (rif. UNI/TS 11537)
- **Impianto di purificazione o upgrading:** impianto in cui avviene il trattamento di purificazione del biogas per ottenere il biometano (rif. UNI/TS 11537 e Deliberazione ARERA 64/2020/R/gas e ss.mm.ii. Allegato A)
- **Limite di fornitura:** punto fisico di separazione tra l'impianto del PRODUTTORE di biometano e l'impianto del DISTRIBUTORE, individuato immediatamente a monte della valvola di intercettazione presente nell'impianto di ricezione ed immissione (rif. UNI/TS 11537)
- **Messa in conservazione:** l'interruzione dell'attività di produzione di biometano, senza la dismissione del medesimo impianto di produzione
- **Periodo di avviamento:** Periodo corrispondente ai primi 3 mesi di funzionamento continuativo entro i parametri di qualità e pressione dell'impianto di ricezione ed immissione in rete (rif. UNI/TS 11537).
- **Pressione di immissione in rete:** pressione alla quale il gestore di rete immette il biometano in rete (rif. UNI/TS 11537)
- **Pressione di consegna:** pressione alla quale il PRODUTTORE di biometano conferisce il gas al gestore di rete (rif. UNI/TS 11537)
- **Produttore di biometano:** è il soggetto responsabile titolare delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano (rif. Deliberazione ARERA 64/2020/R/gas e ss.mm.ii. Allegato A)
- **Punto di rugiada acqua:** temperatura, ad una determinata pressione, a cui il vapore acqueo inizia a condensare (rif. UNI/TS 11537)
- **Punto di rugiada idrocarburi:** temperatura, ad una determinata pressione, alla quale il vapore idrocarburoso inizia a condensare (rif. UNI/TS 11537)
- **Sistema di misura:** è il complesso di apparecchiature e degli strumenti installati, anche con funzione di riserva e controllo, inclusi i sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura e le locali apparecchiature atte a consentire la telelettura. Il sistema di misura include principalmente i seguenti componenti:
 - (i) le valvole di intercettazione e le tubazioni comprese fra valvola di intercettazione a monte e a valle del misuratore stesso;
 - (ii) il misuratore dei volumi di gas;
 - (iii) il gascromatografo e i dispositivi ad esso associati, dove presenti, ovvero altre apparecchiature di misura della qualità del gas;
 - (iv) i dispositivi per la misurazione automatizzata quali, ad esempio, il convertitore di volume (flow computer), il sistema locale di trasmissione dei dati e il registratore dei dati (data logger) (rif. Deliberazione ARERA 64/2020/R/gas e ss.mm.ii., Allegato A);
- **Utente della Rete:** è l'utilizzatore della rete di trasporto o di distribuzione del gas naturale che, avendo avuto accesso presso il punto di consegna secondo la regolazione dell'Autorità, ha titolo a immettere biometano in tale punto.

2. Riferimenti normativi

- Legge 1083/1971 “Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile”
- D.lgs. 164/2000 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”
- Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 “Regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare”
- Decreto Ministeriale 16 aprile 2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8”
- Decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”
- Decreto interministeriale 5 dicembre 2013 “Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale”
- D.Lgs. 199/01 del 8 novembre 2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”
- DM MITE del 15 settembre 2022 “Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR.”
- Decreto Ministeriale 3 Febbraio 2016 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8”
- Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84 Attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13. (16G00093) (GU Serie Generale n.121 del 25-5-2016 - Suppl. Ordinario n. 16) UNI EN 437 “Gas di prova - Pressioni di prova - Categorie di apparecchi” -
- UNI 9167 “Impianti di ricezione, prima riduzione e misura del gas naturale - Progettazione, costruzione e collaudo”
- UNI 7133 “Odorizzazione di gas per uso domestico ed usi similari” – Parti 1, 2 3 e 4;
- Specifica Tecnica UNI/TS 11537 “Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale”;
- UNI/TR 11722 “Linee guida per la predisposizione dell'analisi di rischio per produttori di biometano da biomassa”;
- Specifica Tecnica UNI TS 11567 “Linee guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilità e del bilancio di massa”;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura”;
- Deliberazione ARERA 46/2015/R/gas e ss.mm.ii. e relativo Allegato A “Direttive per le connessioni impianti di biometano alle reti del gas naturale e disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi”
- Deliberazione ARERA 210/2015/R/gas e ss.mm.ii. “Direttive in tema di processi di mercato relativi all'immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale. Prima attuazione”

- Deliberazione ARERA 64/2020/R/gas e ss.mm.ii. “Aggiornamento delle direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale” e relativo Allegato A.
- Deliberazione ARERA 569/2019/R/gas e ss.mm.ii. “Approvazione della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 - Parte I del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025” e relativo Allegato A.

3. Identificazione delle parti e oggetto del Regolamento

Il Sig. Acquaroli Luca, nato a Macerata (MC), il 15/10/1971 in qualità di Rappresentante dell'Impresa Adriamet SRL (in seguito denominato PRODUTTORE), C.F. / P.IVA 02063550384, con Sede legale in corso Porta Reno 115, Ferrara (FE), a fronte dell'accettazione del Preventivo di spesa n 015/2023 del 21/09/2023, trasmesso da 2i Rete Gas S.p.A. ai sensi dell'articolo 10, comma 1 dell'Allegato A alla Deliberazione 64/2020/R/gas, a seguito della valutazione di ammissibilità della richiesta di connessione, presentata in data 12/06/2023, approva il presente Regolamento di immissione completo di tutti gli allegati da esso previsti.

Il PRODUTTORE ed il DISTRIBUTORE (in seguito denominati le PARTI) si impegnano inoltre a rispettare quanto previsto dal presente Regolamento in relazione alle modalità di allacciamento, esercizio e manutenzione dell'Impianto di consegna e misura e dell'Impianto di connessione alla rete funzionali all'immissione nella rete gestita dal DISTRIBUTORE del biometano prodotto dal complesso di impianti (Impianto di Produzione e Impianto di Purificazione) di cui alla Richiesta di connessione presentata dal PRODUTTORE.

Le PARTI individuano nella posta elettronica certificata (PEC) lo strumento di contatto da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui al presente Regolamento. A tal fine, si riportano di seguito gli indirizzi PEC:

- del DISTRIBUTORE – biometano@pec.2iretegas.it;
- del PRODUTTORE – adriametsrl@legalmail.it

Il presente REGOLAMENTO si applica alla connessione biometano ubicata in Ostellato (FE).

Salvo quanto previsto dal successivo Articolo 10, al momento della sottoscrizione del presente Regolamento, i dati funzionali e contrattuali ad esso associati per l'immissione di biometano sono i seguenti:

Portata oraria massima autorizzabile in immissione	528 Smc/h
Volume annuale massimo autorizzabile in immissione	4.625.280 Smc/anno

4. Garanzia per la realizzazione della connessione

Si prende atto del fatto che il PRODUTTORE:

- ☐ Verserà interamente il contributo di connessione, entro e non oltre 180 giorni dalla data di accettazione, pena la decadenza della validità dell'accettazione.
- ☐ Verserà entro 180 giorni dall'accettazione del preventivo l'importo della prima rata del contributo di connessione, avendo scelto di avvalersi della possibilità di rateizzazione.

In coerenza con quanto previsto dall'articolo 15 dell'Allegato A alla Deliberazione 64/2020/R/gas, il PRODUTTORE rilascerà una garanzia nella forma della fideiussione bancaria/assicurativa, a prima richiesta, presso un Istituto di Credito Bancario o da primaria Compagnia di assicurazione iscritta all'Albo IVASS, per un importo pari al valore totale delle rate comprensivo degli interessi.

La garanzia, per un importo corrispondente all'ammontare pari ai costi, opportunamente documentati, sostenuti dal DISTRIBUTORE fino alla data relativa ad uno degli eventi di cui all'elenco seguente, nonché gli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti dal DISTRIBUTORE alla medesima data, dedotto l'eventuale contributo già versato, può essere escussa dal DISTRIBUTORE nei casi di inadempimento del PRODUTTORE e dunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:

- le opere di competenza del PRODUTTORE non vengano realizzate nei termini indicati nello specifico contratto per la connessione per cause imputabili al PRODUTTORE;
- le medesime opere siano affette da vizi occulti;
- il PRODUTTORE risulti insolvente con riferimento al pagamento delle quote annuali del contributo di connessione;
- il PRODUTTORE cessi l'attività senza pagamento delle quote annuali residue del contributo di connessione;
- il PRODUTTORE receda unilateralmente dal contratto.

La garanzia dovrà prevedere che l'Istituto si impegni, irrevocabilmente ed incondizionatamente, ad effettuare il pagamento a 2i Rete Gas S.p.A. nei limiti della somma garantita, senza riserva alcuna, a prima e semplice richiesta e, comunque, non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa formulata da 2i Rete Gas S.p.A. a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o comunicazione trasmessa tramite indirizzo PEC.

Alla richiesta non potrà essere opposta alcuna eccezione dall'Istituto, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Produttore o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Produttore sia stato dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

L'Istituto rinuncia formalmente ed espressamente ai benefici, diritti ed eccezioni che gli derivano dagli articoli 1944, 1945 del Codice Civile e rinuncia altresì, sin d'ora, ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

TITOLO 2

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

5. Attività preliminari all'attivazione della connessione

Il PRODUTTORE, una volta conclusi i lavori di realizzazione degli Impianti di produzione, di Purificazione e di Consegna e Misura, invia al DISTRIBUTORE una comunicazione con la data di ultimazione dei lavori, evidenziando che i lavori di realizzazione degli impianti di propria competenza sono stati ultimati, corredata dalla eventuale documentazione tecnica prescritta nel Preventivo di spesa del DISTRIBUTORE.

In particolare, il PRODUTTORE invia al DISTRIBUTORE:

- le Specifiche tecniche degli impianti di propria competenza, secondo lo schema indicato all'**Allegato 1**;
- Il Piano interventi delle anomalie (Allegato 3);
- l'informazione in merito all'eventuale incentivazione e registrazione presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) dell'impianto, trasmettendo nel caso l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto;
- conferma della disponibilità di uno o più contratti con utenti del bilanciamento finalizzati alla vendita dell'intero quantitativo di biometano prodotto;
- nel caso in cui il produttore di biometano non si avvalga del ritiro dedicato del biometano da parte del GSE, la documentazione prevista dalla *"Procedura ai sensi del codice di rete di SNAM Rete Gas per la gestione dei flussi informativi relativi al punto di entrata virtuale per le immissioni da impianti di produzione di biometano e di gas fossile allacciati a rete di distribuzione ovvero ad altre reti di trasporto"* (reperibile sul sito internet di Snam Rete Gas).

La comunicazione di cui sopra deve essere effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e, in caso di controllo, deve essere eventualmente verificabile sulla base di idonea documentazione.

Il DISTRIBUTORE, ricevuta la comunicazione di cui sopra e la correlata documentazione, ne verifica la completezza e, in caso di esito positivo di tale verifica, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento, comunica al GSE, nei casi previsti, la data di ultimazione dei lavori dell'impianto di produzione, come rilevata dalla dichiarazione sostitutiva inviata dal PRODUTTORE. Qualora la documentazione risulti incompleta, con le medesime tempistiche il DISTRIBUTORE procede ad inviare una richiesta di integrazione al PRODUTTORE che dovrà trasmettere la documentazione mancante entro il termine indicato nella richiesta, senza la quale non si procederà a realizzare la connessione richiesta.

Il presente Regolamento è integrato con le disposizioni inerenti all'esercizio e alla conduzione degli impianti, così come definite dal DISTRIBUTORE (**Allegato 2**).

Terminata la realizzazione dell'Impianto di connessione alla rete, il DISTRIBUTORE invia al PRODUTTORE la comunicazione di completamento della realizzazione degli impianti di propria competenza (individuati sulla base di quanto previsto dalla Richiesta di connessione) e di disponibilità all'entrata in esercizio della connessione, unitamente alle relative Specifiche tecniche, secondo lo schema indicato all'**Allegato 1**.

Il PRODUTTORE deve dichiarare di garantire in ognuna delle fasi di esercizio la conformità e l'odorizzabilità del biometano prodotto in linea con quanto previsto dal Rapporto Tecnico UNI/TS 11537 nonché l'assenza di condizioni di composizione tali da annullare o coprire l'effetto delle sostanze odorizzanti caratteristiche utilizzabili sulla rete di distribuzione.

6. Abilitazione al funzionamento ai fini dell'attivazione dell'esercizio

A seguito della realizzazione della connessione, dei relativi collaudi positivi e della comunicazione di fine lavori dell'impianto di produzione e delle opere a cura del PRODUTTORE, il DISTRIBUTORE effettua la verifica dell'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti in fase di autorizzazione alla connessione eseguendo in particolare i seguenti controlli:

- conformità a quanto dichiarato dal PRODUTTORE nel corso dell'iter di connessione;
- conformità delle eventuali opere a carico del PRODUTTORE alle disposizioni precisate dal DISTRIBUTORE nel preventivo e durante eventuali precedenti sopralluoghi;
- presenza presso l'impianto di tutta la documentazione prevista dal presente Regolamento e relativi allegati;
- avvenuta notifica/presa d'atto delle disposizioni inerenti all'esercizio e alla conduzione degli impianti (rif.to **Allegato 2**);
- copia del protocollo dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli con cui è rilasciato il codice ditta per l'esercizio dell'attività.

Nel caso in cui il DISTRIBUTORE accerti che gli impianti siano stati realizzati in coerenza con gli elementi minimi previsti dal progetto, approva il documento contenente le specifiche tecniche di cui all'**Allegato 1** che, unitamente agli impegni in esso contenuti, diventa parte integrante del presente Regolamento.

Con un anticipo di 45 giorni dalla data prevista per l'attivazione, il Produttore, previa comunicazione al Distributore, attiva gli impianti di propria competenza fino alla massima portata autorizzata, senza attivare l'immissione.

In questo periodo temporale il Produttore deve procedere all'analisi chimico fisica estesa di cui all'art. 5.2 della norma UNI/TR 11722 ed alle attività di analisi di cui all'art. 6.2 lettera A) della norma UNI/TR 11722, con riferimento al tema dell'odorizzabilità, al fine di garantire la conformità alla UNI/TS 11537 (come specificato nell'Allegato 1 art.2.1.2).

Effettuate le analisi di cui sopra, il Produttore provvede a trasmettere a mezzo PEC, all'indirizzo biometano@pec.2iretegas.it la seguente documentazione:

- Analisi chimico fisica estesa ai sensi dell'art.5.2 UNI/TR 11722;
- Scheda dati sicurezza biometano redatta ai sensi dell'art.5.3 UNI/TR 11722;
- Rapporto redatto da laboratorio accreditato dell'art 5.4 UNI/TR 11722 firmato digitalmente;
- Piano di alimentazione che ha generato il biometano che ha superato la prova di odorizzabilità, che diventerà il Piano di alimentazione di riferimento;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con cui il Produttore dichiara che in caso di variazione del suddetto piano di alimentazione si impegna a comunicarlo tempestivamente al DISTRIBUTORE e ad ottemperare a quanto previsto dalla vigente Normativa tecnica di riferimento in relazione alla frequenza di esecuzione delle prove.

A seguito di esito positivo delle verifiche di cui al punto precedente, il Produttore procede all'attività analitica in continuo, effettuata tramite la strumentazione di analisi installata presso l'impianto di consegna e misura. Qualora tale analisi dia per 5 giorni consecutivi esito conforme rispetto a tutti i parametri qualitativi l'impianto passerà nello stato di *abilitazione al funzionamento ai fini dell'attivazione e dell'esercizio* e si potrà procedere all'attivazione dell'immissione del biometano in rete.

7. Piano di intervento per la gestione delle anomalie

Il PRODUTTORE propone un Piano di Intervento di cui all'**Allegato 3** che descrive le azioni conseguenti ad eventuali non conformità/anomalie che si potranno evidenziare nel corso della gestione della connessione tenendo in considerazione i dati del controllo qualità del PRODUTTORE e delle analisi in continuo effettuate sull'impianto del PRODUTTORE.

Il DISTRIBUTORE con l'obiettivo di incentivare l'uso del biometano e di garantire la sicurezza del servizio può adottare il Piano di Intervento proposto. Gli oneri derivanti dall'adozione del Piano saranno a carico del PRODUTTORE.

Tale Piano potrà essere modificato nel corso del tempo e, eventualmente, perdere di efficacia a seconda dell'andamento dell'attività di conduzione della connessione e dell'attività analitica su iniziativa del DISTRIBUTORE senza che ciò possa costituire causa di contenzioso da parte del PRODUTTORE.

Il Piano adottato dovrà essere formalizzato tra le Parti e dovrà contenere almeno l'elenco ed i riferimenti del personale rintracciabile e reperibile h24 del PRODUTTORE e del DISTRIBUTORE, al fine di consentire una rapida gestione delle anomalie.

In caso di disservizi e anomalie, il personale del DISTRIBUTORE e quello del PRODUTTORE dovranno tempestivamente scambiarsi ogni informazione utile ad un veloce ripristino del servizio.

In caso di emergenza gas e/o di incidente gas che interessi l'impianto di distribuzione gas sul quale insiste l'impianto di produzione di biometano, il PRODUTTORE deve sottostare immediatamente alle prescrizioni impartite anche verbalmente (con successiva formalizzazione scritta) dal DISTRIBUTORE.

L'impossibilità per il DISTRIBUTORE di rintracciare il PRODUTTORE costituisce giusta causa per la sospensione senza preavviso dell'immissione di biometano in rete da parte del DISTRIBUTORE.

Il PRODUTTORE indica la modalità da adottare per la gestione del biometano prodotto in caso di interruzione della sua immissione in rete, preventivamente autorizzate.

8. Verbale di attivazione

A seguito dell'esito positivo dei controlli nello stato di abilitazione al funzionamento ai fini dell'attivazione e dell'esercizio, il DISTRIBUTORE emette il Verbale di Attivazione di cui all'**Allegato 4** e, a seguito della sua emissione lo stato dell'Impianto di produzione passerà allo stato "impianto attivato e abilitato all'esercizio".

A valle dell'emissione del Verbale di attivazione, nei casi previsti, il DISTRIBUTORE comunica al GSE, al Trasportatore ed al Responsabile del Bilanciamento la data di attivazione dell'Impianto di produzione.

TITOLO 3

ESERCIZIO E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE E IMMISSIONE DI BIOMETANO

9. Obblighi delle Parti

A seguito dell'attivazione il DISTRIBUTORE si impegna, nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento a:

- mantenere in efficienza, nel rispetto della normativa tecnica vigente, l'impianto di ricezione ed immissione nonché le proprie apparecchiature di misura della qualità, dei volumi e delle portate, ove presenti, e di telecontrollo;
- garantire nei limiti di quanto stabilito dal presente Regolamento l'immissione di biometano nella rete di distribuzione;
- garantire l'odorizzazione del biometano secondo la legislazione vigente;
- svolgere l'attività di raccolta, validazione e registrazione delle misure di quantità e di qualità del biometano immesso in rete.

Le attività relative alla misura svolte dal DISTRIBUTORE, in autonomia od in contraddittorio con le altre parti interessate, sono volte a garantire la migliore accuratezza dei dati di misura utilizzati anche per i fini di bilanciamento da parte di Snam Rete Gas. In tale ottica, il DISTRIBUTORE provvede relativamente ai Punti di Consegna da produzioni di biometano, alla messa a disposizione e/o inoltro di tali dati di misura al Trasportatore, se del caso all'Utente della Rete, al GSE e al PRODUTTORE di biometano.

In caso di mancata comunicazione dei dati di misura da parte del sistema del PRODUTTORE al sistema di telecontrollo del DISTRIBUTORE lo stesso avviserà tempestivamente il PRODUTTORE al fine di individuare in contraddittorio le cause dell'anomalia e procedere quanto prima al ripristino della corretta funzionalità. Il DISTRIBUTORE informerà Snam Rete Gas e GSE dell'anomalia rilevata.

Qualora il PRODUTTORE abbia comunicato un malfunzionamento dell'organo primario di misura al DISTRIBUTORE, questi provvederà a segnalare al GSE e a Snam Rete Gas l'esistenza di tale situazione.

Parimenti, qualora l'impianto primario di misura risulti al Distributore non funzionante o non affidabile, lo stesso provvederà a segnalare la situazione al Produttore, al GSE e a Snam Rete Gas l'esistenza di tale situazione.

In entrambi i casi il DISTRIBUTORE non assumerà alcuna responsabilità in relazione alla veridicità ed all'accuratezza dei dati di misura.

Il PRODUTTORE, a seguito dell'attivazione acquisisce il diritto ad immettere biometano nella rete di distribuzione, nei limiti dei volumi giornalieri stabiliti dal presente Regolamento (rif. articolo 3), attraverso il punto di immissione individuato nella relazione tecnica allegata al preventivo emesso a seguito dell'esame della richiesta di connessione, e si impegna a:

- rispettare le prescrizioni tecniche per la connessione stabilite nel preventivo e nel presente Regolamento;
- rispettare la normativa vigente ed eventuali aggiornamenti futuri;

- mantenere in stato di perfetta efficienza i propri impianti in modo da non recare danno agli impianti di distribuzione o a terzi;
- non effettuare immissioni di biometano in assenza di uno o più Utenti del bilanciamento che ritirano il biometano;
- garantire al DISTRIBUTORE e/o a suoi incaricati l'accesso in sicurezza, non soggetto a preventivo preavviso, all'impianto di consegna e misura e di ricezione e immissione;
- sostenere l'onere delle analisi di laboratorio necessarie per la verifica qualitativa dell'idoneità del gas all'immissione in rete di distribuzione e relative a parametri non misurabili mediante la strumentazione di determinazione dei parametri della qualità del gas e rilasciarne adeguata certificazione al DISTRIBUTORE (rif. prospetto 3 UNI/TS 11537);
- mantenere, ed eventualmente sostituire, a proprie spese le apparecchiature di misura della qualità, dei volumi e delle portate;
- comunicare preventivamente al DISTRIBUTORE, per sua valutazione, ciascuna modifica impiantistica o al processo produttivo che, per qualsiasi motivo, comporti un aggiornamento anche parziale di quanto esposto nel presente Regolamento e nei suoi allegati. Entro un termine massimo di 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica, il DISTRIBUTORE è tenuto a trasmettere al PRODUTTORE l'esito della valutazione. La realizzazione della modifica è subordinata all'esito positivo dell'autorizzazione da parte del DISTRIBUTORE;
- trasmettere al Distributore entro 10 gg dall'effettuazione delle relative operazioni copia di tutta la documentazione contenente gli esiti relativi alle verifiche periodiche, ai controlli casuali eseguiti sulla strumentazione di misura, nonché i verbali di tutti gli interventi di riparazione e di manutenzione effettuati sugli stessi;
- assicurare nei confronti del Distributore la puntuale ed affidabile generazione del dato primario di misura, avvisare tempestivamente lo stesso Distributore in caso di malfunzionamento dell'organo di misura ed attivarsi nel minor tempo possibile per l'eventuale pronto ripristino delle funzionalità dell'impianto in caso di guasto;
- garantire che la comunicazione del dato sia effettuata in modo da assicurare il rispetto delle procedure e delle tempistiche previste da Snam Rete Gas. In caso di malfunzionamento, il Distributore non assume alcuna responsabilità in relazione alla veridicità e all'accuratezza dei dati e provvede ad applicare quanto previsto per analoga tematica nel Codice di Rete di Snam Rete Gas ai fini della messa a disposizione delle necessarie informazioni;
- garantire che le operazioni di sorveglianza, conduzione e manutenzione del sistema di misura, siano effettuate in conformità alla vigente normativa;
- trasmettere al Distributore entro 15 gg dal campionamento, copia delle analisi in discontinuo previste dalla UNI/TS 11537;
- ripetere le prove di odorizzabilità e di caratterizzazione olfattiva del biometano secondo quanto previsto dall'art.5.5 della norma UNI/TR 11722 e trasmettere al Distributore la relativa documentazione, come in fase di prima attivazione.

Il biometano immesso in rete, anche miscelato al gas naturale, deve presentare caratteristiche tali da:

- garantire l'integrità e la sicurezza del sistema di distribuzione, preservandolo, ad esempio, da fenomeni di corrosione;
- garantire la compatibilità tecnica con l'uso del gas da parte del cliente finale;
- non annullare o coprire, in alcun caso, l'effetto delle sostanze odorizzanti ammesse all'impiego dalle norme tecniche vigenti.

Relativamente all'odorizzazione, l'immissione di biometano è consentita a condizione che lo stesso sia odorizzabile secondo la norma UNI 7133-2 e non siano presenti condizioni chimico/fisiche tali da annullare o coprire l'effetto delle sostanze odorizzanti caratteristiche.

Inoltre, il Produttore deve garantire:

- che il biometano sia odorizzabile anche in caso di futuro cambio di odorizzante da parte del Distributore;
- la conformità in termini di odorizzabilità alle eventuali future variazioni dei livelli minimi richiesti di odorizzante.

Il rispetto dei predetti riferimenti normativi di qualità da parte del Produttore costituisce condizione necessaria per l'immissione del gas nella rete di distribuzione e per la continuità dell'immissione stessa.

Per quanto concerne il rischio sanitario, il Produttore è tenuto a rispettare le indicazioni derivanti dall'applicazione della norma tecnica UNI CEN/TR 17238 "Proposta di valori limite per i contaminanti del biometano individuati sulla base di valutazione degli impatti sulla salute umana".

10. Aggiornamento periodico della capacità di immissione in rete

Il DISTRIBUTORE, in funzione della variazione delle condizioni di esercizio della rete e della capacità di ricezione, potrà adeguare periodicamente la capacità di immissione conferita al PRODUTTORE, di cui all'Articolo 3.

Resta in ogni caso inteso che:

- il volume di biometano che può essere immesso sarà correlato all'andamento dei volumi prelevati dai clienti finali, collegati all'impianto di distribuzione su cui il PRODUTTORE immette;
- la portata istantanea in Smc/h che può essere immessa non potrà risultare superiore al prelievo complessivo dalla rete nello stesso momento (non esistono infatti, a servizio della rete, sistemi di stoccaggio che consentano temporaneamente l'accumulo di quantitativi di gas in eccesso rispetto a quelli assorbiti dal sistema distributivo);
- nei momenti in cui la portata prodotta dovesse eccedere il prelievo complessivo dalla rete, essendo la produzione dell'impianto a portata costante, andrà previsto da parte del PRODUTTORE un meccanismo per ovviare a tale limite (sistema di accumulo o utilizzo diverso del biometano prodotto).

11. Pressione di connessione

Il biometano è consegnato dal PRODUTTORE al DISTRIBUTORE nell'intervallo di pressione di seguito definito.

Parametro	Valore	Descrizione
Pcmin	6 bar	Pressione di consegna minima garantita dal PRODUTTORE al limite di fornitura della connessione
Pcmax		Pressione di consegna massima garantita dal PRODUTTORE al limite di fornitura della connessione

Il mancato rispetto dei valori di pressione autorizzati comporta l'immediata sospensione della consegna, che sarà ripristinata solo a seguito dell'esito positivo dell'esame da parte del DISTRIBUTORE dell'istanza di ripristino dell'immissione presentata dal PRODUTTORE, unitamente ad una relazione tecnica che riporti:

- le cause del mancato rispetto delle previsioni richiamate;
- il dimostrato superamento delle cause dell'anomalia;
- le azioni intraprese per evitare il ripetersi in futuro di situazioni analoghe.

In caso di reiterato superamento delle pressioni autorizzate può essere revocata l'autorizzazione alla consegna.

12. Qualità del biometano

Il biometano per poter essere idoneo all'immissione in rete deve rispettare le caratteristiche chimico energetiche riportate nei prospetti 1 e 2 del capitolo 6 della UNI/TS 11537. Le modalità delle analisi (in continuo e in discontinuo) e le frequenze dei prelievi devono rispettare le indicazioni riportate nella medesima norma.

Le caratteristiche tecniche del Gruppo misura qualità (gascromatografo o analizzatore di qualità/altri strumenti) devono essere conformi a quanto previsto dalla norma UNI 9167 funzionali a determinare i parametri di qualità indicati nella UNI/TS 11537.

Il DISTRIBUTORE può comunque effettuare in ogni momento, senza preavviso, analisi di controllo avvalendosi di un laboratorio accreditato da Accredia ai sensi della UNI EN 17025 o con accreditamento in ambito European Accreditation (EA) relativamente al parametro in esame.

In caso di non conformità o indisponibilità dei dati della qualità misurati in continuo o in discontinuo, il DISTRIBUTORE può sospendere immediatamente senza preavviso l'immissione. La sospensione si prolunga sino all'esito positivo dell'esame da parte del DISTRIBUTORE dell'istanza di ripristino dell'immissione presentata dal PRODUTTORE, unitamente ad una relazione tecnica che riporti:

- le cause del mancato rispetto delle previsioni richiamate;
- il dimostrato superamento delle cause dell'anomalia;
- le azioni intraprese per evitare il ripetersi in futuro di situazioni analoghe.

Ove richiesto dal DISTRIBUTORE, il PRODUTTORE dovrà tempestivamente mettere l'impianto di produzione nello stato di abilitazione al funzionamento ai fini dell'attivazione e dell'esercizio per consentire al DISTRIBUTORE di effettuare le verifiche di conformità preliminari al ripristino dell'immissione.

In caso di reiterata non conformità delle analisi dei parametri fondamentali potrà essere revocata l'autorizzazione all'immissione.

13. Piano manutentivo

Il controllo e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle apparecchiature devono essere effettuati dal DISTRIBUTORE e dal PRODUTTORE, ciascuno limitatamente agli apparati di relativa competenza.

Il PRODUTTORE si impegna ad informare tempestivamente il DISTRIBUTORE in merito a qualsiasi intervento effettuato su apparecchiature e impianti che possa provocare effetti sull'esercizio della rete da parte del DISTRIBUTORE e ad aggiornare, all'occorrenza, gli allegati al presente regolamento.

In particolare, il PRODUTTORE si impegna a:

- informare il DISTRIBUTORE e ricevere l'autorizzazione preventiva a qualsiasi modifica rispetto a quanto definito nel presente Regolamento e nei relativi allegati, aggiornando gli stessi;
- accettare eventuali modifiche del Regolamento che si rendano necessarie in conseguenza di nuove normative e/o disposizioni regolatorie cogenti in materia;
- concordare con il DISTRIBUTORE l'introduzione e/o l'implementazione di eventuali innovazioni tecnologiche finalizzate al miglioramento della sicurezza del servizio.

In caso di eventi straordinari, disservizi, anomalie relative alla qualità del gas o nell'erogazione del biometano, il DISTRIBUTORE ha la facoltà di richiedere l'esecuzione di controlli a cura del PRODUTTORE in presenza del proprio personale.

Il DISTRIBUTORE potrà richiedere al PRODUTTORE una dichiarazione inerente al controllo delle regolazioni delle installazioni e delle attività manutentive delle apparecchiature e degli impianti, riservandosi di verificare quanto da questi dichiarato. In tale occasione il PRODUTTORE dovrà produrre adeguata documentazione che certifichi il rispetto di quanto prescritto nel presente Regolamento.

Il DISTRIBUTORE può esercitare il diritto di verificare in ogni momento, anche tramite sopralluoghi, il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

14. Cessazione del servizio di connessione e risoluzione del Regolamento

La richiesta di cessazione del servizio di connessione presentata entro il 30 maggio dell'anno (n) ha effetto dal 1° ottobre dello stesso anno. Se presentata nell'anno (n) ma oltre il 30 maggio, i suoi effetti decorrono dal 1° ottobre dell'anno (n+1).

In ogni caso la riserva di capacità giornaliera di immissione in rete permane per l'intero anno successivo alla decorrenza degli effetti della cessazione di cui sopra.

È riconosciuta al DISTRIBUTORE la facoltà di cessare il servizio di connessione e, contestualmente, di risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il presente Regolamento oltre che per le cause previste dalla legge, anche nei seguenti casi, laddove:

- si accerti la carenza o il venir meno di taluno dei presupposti del contratto, che ne possano impedire l'efficacia e/o il perfezionamento;
- sopravvenga l'impossibilità di realizzare l'opera in caso di diniego di taluno dei permessi pubblici necessari per cause non imputabili al Distributore;
- sopravvenga, nei confronti del Richiedente, una procedura di liquidazione o una procedura concorsuale che non preveda la continuità aziendale;
- si accerti un inadempimento da parte del PRODUTTORE rispetto ad uno o più degli obblighi previsti a suo carico nel presente Regolamento;
- il PRODUTTORE metta in atto ogni altro comportamento che possa compromettere la sicurezza o la continuità del servizio di distribuzione del gas.

Nei casi sopra indicati l'impianto di connessione dovrà essere messo in sicurezza a spese del PRODUTTORE. Qualora il PRODUTTORE non dia corso all'intervento di messa in sicurezza dell'impianto di connessione, anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio, il DISTRIBUTORE avrà diritto di procedere autonomamente alla sua esecuzione utilizzando la propria organizzazione o quella di Terzi e fatto salvo il diritto del DISTRIBUTORE di riaddebito dei costi sostenuti al PRODUTTORE ed al risarcimento da parte di quest'ultimo dell'eventuale danno.

Le Parti concordano che:

- tutti i costi ed oneri sostenuti o da sostenere da parte del DISTRIBUTORE, inclusi eventuali risarcimenti danni, in dipendenza del mancato rispetto della Specifica di Qualità relativamente al biometano immesso saranno a carico ed onere del PRODUTTORE;
- in caso di mancato rispetto dei limiti di pressione, segnalato dal PRODUTTORE o rilevato dal DISTRIBUTORE, il DISTRIBUTORE è sollevato dall'obbligo di immissione/vettoriamento dei quantitativi di biometano programmati e può interrompere per motivi di sicurezza l'immissione del biometano. Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti dal DISTRIBUTORE, incluso eventuali risarcimenti danni, in dipendenza del mancato rispetto delle specifiche di pressione - quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte del PRODUTTORE - saranno a carico ed onere del PRODUTTORE.

15. Messa in conservazione e riattivazione dell'impianto di produzione

Il PRODUTTORE deve comunicare al DISTRIBUTORE l'eventuale messa in conservazione dell'impianto di produzione, specificandone la relativa data, e la chiusura della valvola di intercettazione posta sul limite di fornitura.

La comunicazione di messa in conservazione presentata entro il 30 maggio dell'anno (n) ha effetto dal 1° ottobre dello stesso anno. Se presentata nell'anno (n), ma oltre il 30 maggio, i suoi effetti decorrono dal primo ottobre dell'anno (n+1). Sulla base di tale comunicazione, il DISTRIBUTORE attiverà le azioni di competenza.

In ogni caso la riserva di capacità giornaliera di immissione in rete permane per l'intero anno successivo alla decorrenza degli effetti della messa in conservazione di cui sopra. Decorso tale termine, la riserva di capacità giornaliera di immissione in rete verrà resa disponibile per altri produttori.

Nel caso di riattivazione di un impianto di produzione, il PRODUTTORE deve inoltrare richiesta - in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - al DISTRIBUTORE che provvederà alla riattivazione nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

L'assenza, cessazione o sospensione del/i contratto/i con un/gli Utente/i del bilanciamento per il ritiro del biometano comporta l'immediata interruzione del servizio di connessione e la contestuale messa in conservazione dell'impianto di produzione.

Qualora il/i contratto/i con un/gli Utente/i del bilanciamento per il ritiro del biometano copra una capacità complessiva inferiore a quella autorizzata, il PRODUTTORE deve richiedere al DISTRIBUTORE l'autorizzazione alla variazione del profilo di immissione, presentando una proposta di profilo coerente con le capacità contrattualizzate.

Il DISTRIBUTORE si riserva di autorizzare il nuovo profilo entro 30 giorni dalla richiesta.

Nelle more dell'autorizzazione del nuovo profilo, il PRODUTTORE deve garantire le immissioni secondo il profilo autorizzato. Gli oneri derivanti dalla gestione dei volumi di gas immesso in rete in assenza di contratto o in eccesso rispetto ai volumi contrattualizzati sono a carico del PRODUTTORE.

16. Cessioni o subentri di titolarità dell'attività di produzione

Nel caso di:

- trasferimento a terzi della titolarità dell'impianto di produzione;
- cessione di ramo di azienda;
- variazione del soggetto giuridico che ha la disponibilità dell'impianto di produzione e quindi della titolarità della connessione;

il nuovo titolare dell'impianto subentrerà nel ruolo di PRODUTTORE ai sensi del presente Regolamento.

In particolare, il nuovo titolare dell'impianto dovrà assumere a suo carico le obbligazioni previste nel preventivo e nel presente Regolamento, compresa la prestazione delle garanzie per un importo pari alla quota del corrispettivo per la connessione non ancora versato, nonché inviare tempestiva comunicazione scritta al DISTRIBUTORE onde permettere l'aggiornamento del Regolamento con i dati gestionali del nuovo titolare compreso l'elenco ed i riferimenti del personale rintracciabile e reperibile.

Eventuali rapporti col GSE dovranno comunque essere direttamente gestiti dal soggetto subentrante e da quello cedente.

Nei casi citati nel presente articolo, il PRODUTTORE, come individuato dai dati contenuti nella versione del Regolamento precedente alle variazioni di cui sopra, rimane vincolato al rispetto di tutte le obbligazioni assunte verso il DISTRIBUTORE, rispondendo di ogni danno, diretto ed indiretto, fino a che il soggetto subentrante non abbia assunto nei confronti del DISTRIBUTORE le medesime obbligazioni in sostituzione del precedente.

17. Fallimento del PRODUTTORE

Nel caso di fallimento ed interruzione dell'attività produttiva, si applicheranno le disposizioni inerenti alla cessazione dell'attività a meno che il curatore fallimentare non comunichi entro 30 giorni la messa in conservazione dell'impianto di produzione, specificandone la relativa data, e la chiusura della valvola di intercettazione posta sul limite di fornitura.

18. Decorrenza ed efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento si ritiene accettato e diventa vincolante dalla data di ricevimento da parte del DISTRIBUTORE di copia del Regolamento sottoscritta dal PRODUTTORE, restando valido fino alla (eventuale) rimozione dei gruppi di misura ed al distacco della connessione.

Il Regolamento si intenderà risolto nel caso in cui il PRODUTTORE non adegui il proprio impianto entro 30 giorni, a fronte delle variazioni del Regolamento previste "d'ufficio" o concordate ai sensi di quanto definito dall'articolo 9 del presente Titolo. Il termine di cui sopra è prorogabile su richiesta motivata da parte del PRODUTTORE.

In ogni caso di cessazione del contratto, il distacco della connessione dovrà avvenire a cura e spese del PRODUTTORE entro 30 giorni dalla cessazione stessa.

19. Modifiche ed integrazioni al Regolamento e clausola di rinvio

Integrano automaticamente il presente Regolamento le condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti dell'ARERA, di altre pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti.

Parimenti, si intendono abrogate le prescrizioni che risultino incompatibili con quanto imposto ai sensi del precedente periodo.

Qualora, a seguito dei provvedimenti dell'ARERA non sia possibile la modifica automatica del presente Regolamento, il DISTRIBUTORE provvederà a formulare le conseguenti clausole integrative o modificative e a renderle note al PRODUTTORE ai fini della successiva sottoscrizione, qualora necessaria.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni dell'ARERA ed alle Norme UNI.

20. Perfezionamento del Regolamento - disposizioni varie

Il Regolamento s'intenderà perfezionato al momento della restituzione di copia originale del presente, per formale accettazione di tutte le condizioni contenute nello stesso.

TITOLO 4

ULTERIORI PREVISIONI

21. Riservatezza e trattamento dei dati personali

Tutte le informazioni di carattere personale, industriale, finanziario, economico, patrimoniale e commerciale, rilasciate dal PRODUTTORE al DISTRIBUTORE sono da considerarsi riservate e non saranno utilizzate dal DISTRIBUTORE se non in funzione di attività previste dalla legge, dal presente Regolamento, dalle modalità e condizioni contrattuali del DISTRIBUTORE o altrimenti prescritte dalle autorità competenti. Il DISTRIBUTORE garantirà al PRODUTTORE il rispetto del segreto d'ufficio e della riservatezza su tutte le informazioni riservate ricevute e non comunicherà dette informazioni a terzi senza il consenso scritto del PRODUTTORE.

Il PRODUTTORE consente che il DISTRIBUTORE possa utilizzare e pubblicare i propri dati, in forma aggregata ed anonima, per l'elaborazione di bilanci, a fini statistici o per altre finalità istituzionali.

I dati personali del PRODUTTORE acquisiti da 2i Rete Gas S.p.A. in relazione alla stipulazione del presente Regolamento sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, da 2i Rete Gas S.p.A. nell'osservanza delle norme di Legge vigenti esclusivamente per le finalità connesse alla stipulazione e gestione del presente regolamento, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla Legge.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito dell'affidamento del Contratto sono raccolti e trattati in modo elettronico ed in forma cartacea per le finalità connesse alla stipula ed esecuzione del Contratto. Tali dati saranno conservati per la durata del Contratto e successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

22. Foro Competente

Per qualsiasi controversia rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario che dovesse insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Regolamento, le Parti, d'intesa, stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Milano.

23. Codice etico e modello di organizzazione e gestione

Il PRODUTTORE dichiara di conoscere il contenuto del D.lgs 8/6/2001 n.231, si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo e garantisce di attenersi ai contenuti del codice etico e del modello di organizzazione e gestione del DISTRIBUTORE, consultabili sul sito internet www.2iretegas.it.

L'inosservanza da parte del PRODUTTORE del codice etico e del modello di organizzazione e gestione è considerata un inadempimento grave e motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e legittimerà il DISTRIBUTORE a risolvere lo stesso con effetto immediato, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati, quali ad esempio quelli derivanti dall'applicazione di sanzioni previste dal citato Decreto.

24. Clausola contro la corruzione

2i Rete Gas S.p.A., nel perseguire il proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua forma, proibisce il ricorso a qualsiasi promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altre utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti.

Il PRODUTTORE dichiara di prendere atto degli impegni assunti da 2i Rete Gas S.p.A. e si obbliga a non ricorrere a nessuna promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito nell'esecuzione del presente Contratto nell'interesse di 2i Rete Gas S.p.A. e/o a beneficio dei suoi dipendenti, richiamando anche quanto indicato dal D. Lgs. n. 38 del 2017 in materia di corruzione nel settore privato (art. 2635 bis c.c.).

In caso di violazioni al precedente articolo, 2i Rete Gas S.p.A. si riserva di risolvere il Regolamento e richiedere al Produttore il risarcimento dei danni.

25. Eventuale restituzione della cauzione per infattibilità tecnica

2i Rete Gas S.p.A., qualora nella fase di elaborazione del preventivo di connessione, accerti che le condizioni tecniche dell'impianto su cui è prevista l'immissione sono variate rispetto al momento della valutazione preliminare e che le stesse non rendano tecnicamente fattibile l'immissione (ad es. la capacità di immissione è ridotta a causa della presenza di un altro impianto che immette biometano nella medesima rete di distribuzione), avrà il diritto di non proseguire con la richiesta del Produttore

restituendogli la medesima cauzione versata senza che lo stesso Produttore possa pretendere eventuali richieste di risarcimento.

INDICE ALLEGATI:

Allegato 1: Schema specifiche tecniche degli impianti di competenza del PRODUTTORE e del DISTRIBUTORE:

Allegato 2: Disposizioni inerenti all'esercizio e alla conduzione degli impianti

Allegato 3: Piano Intervento delle Anomalie

Allegato 4: Verbale di attivazione